

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

(SCALFARO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GORIA)

e col Ministro senza portafoglio per la Funzione Pubblica

(GASPARI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 AGOSTO 1984

Assunzione straordinaria di allievi agenti della Polizia di Stato

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 569, l'Amministrazione della pubblica sicurezza — nelle more del perfezionamento dei regolamenti attuativi della legge n. 121 del 1981 (articoli 25 e 59), presupposto necessario per poter bandire i concorsi in esecuzione del disposto di cui all'articolo 47 della menzionata legge n. 121 — è stata autorizzata ad assumere personale fino al 31 dicembre 1983, anche con i criteri e le modalità previsti dal regolamento approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629.

Di conseguenza è stato indetto in data 1° settembre 1982 un arruolamento di 5.000 unità e sono stati posti i termini di scadenza per la presentazione delle domande al 31 agosto 1983.

A tale data, sono state prodotte oltre 28.000 domande che, unite a quelle residue dal precedente arruolamento, costituiscono una consistente disponibilità per tenere impegnate le scuole di polizia almeno per un biennio.

Ed è proprio in tale constatazione una delle premesse giustificatrici del presente disegno di legge.

In effetti, con l'approvazione dei regolamenti, rispettivamente, concernenti l'accesso ai ruoli nonchè i requisiti psico-fisici ed attitudinali per il personale della polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, e per i candidati ai concorsi (decreti presidenziali nn. 903 e 904, entrambi del 23 dicembre 1983), si è data piena attuazione ai cennati articoli 25 e 59 della legge n. 121 del 1981

e sussistono oggi tutti i presupposti normativi per avviare le procedure concorsuali ai fini dell'assunzione degli allievi agenti della polizia di Stato.

Peraltro, tenendo conto dei tempi tecnici medi dei procedimenti di pubblico concorso, a partire dal provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 27 della legge n. 249 del 1968, è da prevedere che trascorrerà quanto meno l'intero anno corrente, prima che nuovi allievi agenti possano essere indirizzati agli istituti d'istruzione.

Ciò a non voler tener conto del numero delle domande, che gli attuali livelli della disoccupazione giovanile lasciano prevenire in cifre altamente multiple rispetto al numero dei posti, con ovvi riflessi in termini di durata della relativa istruttoria.

E, frattanto, tre scuole allievi agenti di polizia sono già completamente chiuse, mentre, dopo gli arruolamenti che le deroghe alla legge finanziaria per il 1983 hanno consentito (900 allievi, in forza del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 1983 e 200, in forza del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 1984), circa 15.000 domande, delle 28.000 cennate in premessa, sarebbero prontamente utilizzabili.

Nè è da trascurare che si tratterebbe di aspiranti, le cui pratiche erano già state positivamente valutate, sia presso gli uffici periferici che in sede centrale.

Tanto premesso, oltre un anno di inattività delle scuole allievi agenti della polizia di Stato e il pregiudizio derivante alla continuità delle immissioni nel relativo ruolo, con accentuazione del *deficit* globale del

personale operativo di polizia — in atto aggrantesi sulle 8.000 unità — sono vantaggi che non possono essere concessi alla grande criminalità organizzata.

Si rende pertanto indilazionabile un intervento legislativo che, senza contraddire la scelta di fondo della legge di riforma 1° aprile 1981, n. 121, nel senso dell'assunzione mediante pubblici concorsi, garantisca la neutralizzazione del grave rischio su illustrato.

Coerentemente, il presente disegno di legge è inteso a rendere ancora possibile l'immissione in servizio degli allievi agenti, con l'agile procedura dell'arruolamento (vedasi il regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, e successive modificazioni), con le seguenti rigorose limitazioni:

a) nessuna riapertura di termini, ma esclusiva utilizzazione delle cennate pratiche giacenti (articolo 2);

b) temporaneità della disposizione (articolo 1) che, obiettivamente, non potrà problemi di proroga in relazione all'intervenuta emanazione dei citati regolamenti attuativi degli articoli 25 e 59 della legge n. 121 del 1981.

Le eccezionali esigenze di celerità delle procedure suddette suggeriscono di introdurre una espressa deroga all'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249 (secondo il quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, è annualmente stabilito il numero dei posti da mettere a concorso per i singoli ruoli delle varie carriere).

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

Per non più di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione della pubblica sicurezza è autorizzata ad assumere, in deroga all'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, allievi agenti della Polizia di Stato, anche con i criteri e le modalità di cui al regolamento approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629.

Agli allievi agenti assunti ai sensi della presente legge si applicano le norme di cui agli articoli 47 e seguenti della legge 1° aprile 1981, n. 121.

## Art. 2.

Ai fini delle assunzioni consentite dall'articolo 1, l'Amministrazione della pubblica sicurezza utilizza esclusivamente le domande già prodotte da aspiranti allievi entro il 31 agosto 1983.

## Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.